

N. **34** Reg.

del **08-08-2017**



COPIA

N. _____ Prot.A

COMUNE DI BOLZANO VICENTINO

PROVINCIA DI VICENZA

Verbale di Deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE

Prima Convocazione Seduta Pubblica

L'anno **duemiladiciassette**, il giorno **otto** del mese di **agosto** alle ore **20:30**, nella solita sala delle adunanze.

Convocato dal SINDACO mediante lettera fatta recapitare a ciascun consigliere, si è oggi riunito il Consiglio Comunale sotto la presidenza del Sig. GALVAN DANIELE e l'assistenza del Segretario Comunale Sig De Vita Mario.

Fatto l'appello, risulta quanto segue:

GALVAN DANIELE	P	SAVIOLI CARLOTTA	P
RIGON ANTONIO	P	ALBANESE DIEGO	A
PETTINA' MARILISA	P	PUCCI ELISA	P
FRIGO SAMANTHA	P	CARRARO MASSIMO	P
FELTRIN GIANLUIGI	P	DE BONI ANDREA	P
MINUZZO MARCELLO	P		

Presenti N. **10** Assenti N. **1**

Essendo quindi legale l'adunanza, il Presidente invita il Consiglio a discutere sul seguente

O G G E T T O

ADOZIONE DELLA VARIANTE N. 1 AL PIANO DEGLI INTERVENTI AI SENSI DELL'ART. 18 DELLA L.R.V. 23/04/2004, N. 11.

Dopo l'appello, a cura del **Segretario Comunale** (è presente anche l'assessore **Calgaro Giovanni**), il **Sindaco** dichiara aperti gli odierni lavori, ricordando che la trattazione dell'argomento in oggetto avviene in prosecuzione della precedente seduta del 3 agosto scorso. Quindi, cede la parola all'ing. **Livio Campagnolo**, che illustra le schede n. 37 e n. 38, relative a varianti puntuali, consegnate ai consiglieri nella predetta seduta del 3 agosto.

Poste ai voti, sulle due predette schede si registrano gli esiti riportati sulla tabella **allegata sub n. 1** al presente verbale.

Terminata questa fase, si apre la discussione di cui si riportano, di seguito, i punti essenziali.

Consigliere Rigon. Rileva che nello schema di deliberazione si dichiara che non sono pervenute proposte di accordi di copianificazione ai sensi dell'art. 6 della L.R. 11/2004, ma questa affermazione è contraddetta dalla deliberazione di Giunta n. 45/2017 con al quale l'amministrazione ha espresso il proprio indirizzo favorevole su una proposta di tale natura.

Sindaco. Risponde che la proposta di deliberazione in esame chiarisce che è sulle modifiche previste dalla variante in oggetto che non sono pervenute richieste di copianificazione. Quella di cui alla deliberazione di Giunta n. 45 è, invece, successiva e relativa a modifiche diverse da quelle in trattazione.

Carraro. Chiede se il segretario comunale ha avuto modo di effettuare le verifiche sulla legittimità di una votazione complessiva sulla variante in esame alla quale partecipino anche componenti del Consiglio obbligati ad astenersi ai sensi dell'art. 78 del T.U. 267/2000.

Segretario comunale. Attraverso un articolato intervento, risponde che la fattispecie esaminata, prima dal TAR Calabria Sez. staccata di Reggio Calabria I[^], n. 385/2012, e, in appello, dal Consiglio di Stato (decisione n. 4806/2014) riguarda un potenziale conflitto d'interessi fra un consigliere comunale e l'intero piano urbanistico esaminato nell'occasione dal consiglio comunale, nel caso specifico, un piano di lottizzazione non approvato dall'organo consiliare, con conseguente ricorso al TAR degli interessati. Nel nostro caso, invece, prosegue il segretario, la questione di fondo riguarda la legittimità di votazioni frazionate, dalle quali si astengano i consiglieri in conflitto d'interessi, seguite poi da una votazione complessiva sull'intero provvedimento, alla quale partecipino tutti i componenti del consiglio. A ciò si aggiunga che, pur volendo aderire alla tesi più restrittiva, la presenza di un consigliere interessato solo ad una parte del provvedimento di pianificazione generale, vizierebbe solo tale parte e non l'intero provvedimento. A conforto degli argomenti sopra riassunti, il segretario legge i seguenti stralci di pronunce del giudice amministrativo

N. 5006/2015 del TAR Campania, Sezione Napoli,

Deve altresì evidenziarsi, al riguardo, che, in ogni caso, l'eventuale posizione di conflitto di interessi nella quale si trovino taluni consiglieri comunali, i quali avrebbero dovuto astenersi dal partecipare al voto sul piano regolatore generale in quanto proprietari di suoli direttamente interessati dalle scelte urbanistiche con esso effettuate, non determina l'integrale caducazione del piano, ma vizia unicamente le parti concernenti i suoli interessati dall'obbligo di astensione violato, con la conseguenza che il vizio può essere fatto valere soltanto da chi dimostri di essere titolare di uno specifico e qualificato interesse ancorato a situazioni di collegamento con detti suoli (Consiglio di Stato sez. IV 12 gennaio 2011 n. 133); di contro, un privato che sia danneggiato da una previsione urbanistica estranea al conflitto di interessi degli amministratori non può avvalersi di tale situazione di illegittimità per ottenere la caducazione dell'intero piano urbanistico.

Sent. n. 1719/06 del TAR Veneto

In tal senso, la ricorrente Società evidenzia – anche sulla scorta di pregressa giurisprudenza della Sezione (cfr. ad es. la sentenza n. 1672 dd. 25 novembre 1997, a sua volta conforme sul punto in diritto a Cons. Stato, Sez. IV, 28 ottobre 1994 n. 959) – che la votazione di uno strumento urbanistico dovrebbe, comunque, essere unitaria secondo quanto disposto sia dalla legislazione statale, sia dalla legislazione regionale vigente in materia, non potendo la votazione medesima essere frammentata in “settori” in relazione alla sussistenza di condizioni di conflitto di interesse di singoli consiglieri comunali riferita, di volta in volta, a talune destinazioni di zona del piano da adottare; né - sempre secondo tale pregresso indirizzo giurisprudenziale - l’unitarietà della votazione dell’intero strumento urbanistico potrebbe essere assicurata, dopo le predette votazioni “per settori” contraddistinte dall’astensione dei singoli consiglieri incompatibili, da una votazione riepilogativa dell’intero contenuto dello strumento stesso da parte di tutti i consiglieri, posto che in tal modo si violerebbe comunque l’obbligo di astensione imposto dalla legge. Tale tesi risulta da tempo abbandonata dalla giurisprudenza che, per contro, ora sostiene - in via del tutto maggioritaria - che in sede di adozione di una variante generale al piano regolatore, la votazione separata e frazionata su singole componenti del piano , senza la presenza di quei consiglieri che potevano di volta in volta astrattamente ritenersi interessati, è non solo legittima, - anche ai sensi dell’art. 78 del T.U. approvato con D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267 e recante l’attuale disciplina dell’astensione dei consiglieri comunali per motivi di interesse personale - ma anche ragionevole e realistica, tenuto conto che non è rinvenibile nell’ordinamento una disposizione che vieti siffatta modalità di votazione e, segnatamente, della situazione dei piccoli Comuni, nei quali gran parte dei consiglieri e dei loro parenti e affini sono proprietari di terreni incisi dalle previsioni urbanistiche e che, ove non si consentisse in essi tale votazione frazionata, sarebbe sostanzialmente impossibile per i Comuni medesimi procedere all’adozione di strumenti urbanistici generali: senza sottacere che si determinerebbe - altresì - una violazione del principio di democraticità, in quanto la formazione degli strumenti urbanistici non sarebbe - ivi - quasi mai riconducibile alla scelta della collettività locale, ma a quella di un organo esterno - il commissario ad acta - che necessariamente dovrebbe intervenire in via sostitutiva (cfr., ad es., la sentenza n. 4159 dd. 6 agosto 2003 resa da questa stessa Sezione, anche con riferimento a T.R.G.A., Sez. Bolzano, 29 luglio 1999 n. 237 e a T.A.R. Lazio, Sez. II-bis, 19 luglio 2002 n. 6506).

Durante l’intervento del segretario, alle ore 20.40 circa, entra il consigliere Albanese portando quindi ad 11 il numero dei presenti

Il consigliere **Carraro**, comunque, ribadisce la propria posizione, ricordando che il Consiglio di Stato, con la decisione N. 4806/2014 ha stabilito che, se sussiste un interesse immediato, l’obbligo di astensione non viene meno per la maggiore possibilità che sia l’intero piano ad essere coinvolto.

Il **Segretario comunale**, rispondendo a rinnovata richiesta del consigliere Carraro, conferma che, a suo avviso, le modalità di votazione (frazionate sulle varianti puntuali e unitaria sull’intero piano) sono legittime.

Per coerenza con la posizione sostenuta, il consigliere **Carraro** preannuncia che non parteciperà alla votazione complessiva in quanto astenutosi, ai sensi dell’art. 78 TUEL, sulla scheda n. 20 e, ciò detto, si allontana dall’aula.

In assenza di altre richieste d’intervento, il Sindaco invita a passare alla votazione della variante generale nel suo complesso.

Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che il Comune di Bolzano Vicentino (VI) è dotato del Piano Regolatore Comunale ai sensi della L.R.V. 23/04/2004, n. 11, così composto:

- Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) approvato con conferenza decisoria del 20/05/2013 (in adeguamento alla delibera di Giunta Provinciale n. 123 del 24/04/2012 e alla V.T.P.U. arg. n. 1 del 08/03/2013).
- Piano degli Interventi (P.I.) approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 54 del 30/12/2014.

RILEVATO che:

- con delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 28/06/2016, esecutiva ai sensi di legge, è stato preso atto dell'avvenuta illustrazione da parte del Sindaco, ai sensi e per gli effetti dell'art. 18, comma 1, della L.R.V. 23/04/2004, n. 11, del Documento Preliminare relativo alla 1^a variante al Piano degli Interventi;
- l'Amministrazione Comunale ha dato conseguentemente avvio alla procedura per la 1^a variante al Piano degli Interventi finalizzata, prioritariamente, sulle tematiche generali comprendenti:
 - l'aggiornamento dell'apparato normativo;
 - la ricognizione delle aree a servizi e delle infrastrutture, con verifica della permanenza delle esigenze per la loro attuazione o eventuale integrazione;
 - la correzione di talune imprecisioni cartografiche e normative e/o la riformulazione di definizioni e contenuti sulla scorta delle indicazioni dell'Ufficio Tecnico e dei professionisti che operano sul territorio;
 - interventi finalizzati ad incentivare il recupero del patrimonio edilizio esistente;
 - soddisfacimento del fabbisogno abitativo dei cittadini, favorendo gli interventi per la "prima casa" e i piccoli completamenti/ampliamenti per esigenze di tipo familiare.

DATO ATTO che gli artt. 6, 35, 36 e 37 della L.R.V. 23/04/2004, n. 11 consentono ai Comuni, col fine di rispondere alle richieste di cui sopra, di poter perseguire la perequazione urbanistica, individuare gli interventi di miglioramento della qualità urbana attraverso il credito edilizio e consentire compensazioni che permettano ai proprietari di aree ed edifici oggetto di vincolo preordinato all'esproprio di recuperare adeguata capacità edificatoria su altre aree, previa cessione dell'area oggetto di vincolo.

VISTA a tal riguardo la delibera n. 25 del 27/05/2014 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato i criteri di applicazione della perequazione urbanistica ai sensi dell'art. 35 della L.R.V. 23/04/2004, n. 11, da applicare con atto d'obbligo unilaterale per richiesta di inserimento di una nuova previsione urbanistica nel Piano degli Interventi, ai sensi dell'articolo 6 della stessa legge regionale.

DATO ATTO inoltre che:

- la L.R.V. 16/03/2015, n. 4 avente ad oggetto: "Modifiche di leggi regionali e disposizioni in materia di governo del territorio e di aree naturali protette regionali", prevede all'art. 7 che chiunque abbia interesse, possa presentare richiesta di riclassificazione di aree edificabili, affinché esse siano private della potenzialità edificatoria loro riconosciuta dallo strumento urbanistico vigente e siano rese inedificabili";
- la stessa L.R.V. 16/03/2015, n. 4 prevede, inoltre, che i Comuni, entro il 31 gennaio di ogni anno, debbano pubblicare all'albo pretorio on line un avviso con il quale gli aventi titolo, che abbiano interesse, presentino entro i successivi sessanta giorni, la richiesta di riclassificazione sopra enunciata;
- con avviso pubblico in data 09/05/2016, protocollo comunale 4408, è stato dato l'avvio della procedura di riclassificazione delle aree edificabili, pubblicato presso le bacheche comunali, sul sito web del Comune di Bolzano Vicentino e all'Albo Pretorio on-line.

RILEVATO che entro i termini previsti dai predetti avvisi sono pervenute al protocollo comunale 94 richieste di inserimento nella 1^a variante al Piano degli Interventi, che sono agli atti dell'Area Tecnica Comunale.

DATO ATTO che solo 48 (quarantotto) delle predette richieste hanno trovato accoglimento nella 1ª variante al Piano degli Interventi in quanto coerenti con le finalità del richiamato documento preliminare e con i principi, i criteri e l'impostazione della vigente pianificazione urbanistica del Comune;

VISTI gli elaborati della 1ª variante al Piano degli Interventi, redatti dallo studio di progettazione Campagnolo Livio, con sede in via Meucci n. 9 a Breganze (VI), sottoscritti dall'ing. Livio Campagnolo iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Vicenza al n. 801, presentati in data 28/07/2017 al protocollo comunale n. 6827 e, come sopra, integrati, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, così di seguito elencati:

- Relazione programmatica, che si allega, con indicazione cartografica particolareggiata delle varianti;
- Verifica del Dimensionamento per A.T.O.;
- Norme Tecniche Operative;
- Tavola 13.1 Intero territorio comunale;
- Tavola 13.3.1 Zone significative, Bolzano Vicentino - Crosara;
- Tavola 13.3.2 Zone significative, Lisiera - Ospedaletto;
- Allegato A - Disciplina delle zona A;
- Allegato B - Disciplina delle attività produttive fuori zona;
- Allegato C - Disciplina degli Annessi rustici non più funzionali alla conduzione del fondo.

RICHIAMATO l'art. 78, commi 2 e 4, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, il quale dispone che :

- comma 2. Gli amministratori di cui all'art. 77, comma 2, devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado.
- comma 4. Nel caso di piani urbanistici, ove la correlazione immediata e diretta di cui al comma 2 sia stata accertata con sentenza passata in giudicato, le parti di strumento urbanistico che costituivano oggetto della correlazione sono annullate e sostituite mediante nuova variante urbanistica parziale. Nelle more dell'accertamento di tale stato di correlazione immediata e diretta tra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini è sospesa la validità delle relative disposizioni del piano urbanistico.

RITENUTO, in attuazione del principio di cautela, anche per dare l'opportunità al maggior numero di Consiglieri comunali di poter partecipare al dibattito ed alla votazione della presente variante al P.I., di procedere con una votazione separata e frazionata su parti del Piano degli Interventi, in oggetto, laddove si rilevi una disciplina puntuale di talune fattispecie per le quali si imponga l'assenza di quei Consiglieri che possano di volta in volta ritenersi portatori di interessi configgenti, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;

ATTESO che la votazione e l'adozione della 1ª variante al Piano degli Interventi, vista l'unitarietà del suo contenuto e la natura generale delle disposizioni in esso contenute, dovrà comunque concludersi in una votazione complessiva conclusiva che, per la sua portata generale, ammetterà la partecipazione di tutti i Consiglieri Comunali (anche di coloro che non si siano espressi sui singoli punti del disegno pianificatorio, a causa di interessi specifici rispetto agli stessi) e deve avere ad oggetto l'intero documento di pianificazione (in questo senso si veda la sentenza del T.A.R. Veneto - Sezione I, n. 4159 del 06/08/2003).

VISTI i seguenti disposti di legge

- il D.L.S. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;
- la L.R.V. 23/04/2004, n. 11 e s.m.i.

ACQUISITI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D.L.S. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;

EVIDENZIATO:

- Che la prima parte della trattazione dell'argomento in oggetto è avvenuta nella seduta del 3 agosto 2017;
- Che come risulta dal verbale di deliberazione n. 33 in data 3 agosto 2017, che con il presente forma un unico ed inscindibile provvedimento, all'inizio della seduta è stato discusso, votato e approvato il documento ivi allegato sub n. 1 con il quale:
 - a) è stato definito l'ordine dei lavori consiliari per l'esame della variante in oggetto;
 - b) si è stabilito di ultimare la trattazione, in prosecuzione di seduta, nell'odierna riunione di Consiglio;
- Che nel corso della richiamata seduta del 3 agosto il tecnico incaricato della redazione della prima variante generale al Piano degli Interventi (P.I.), ing. Livio Campagnolo, dopo l'illustrazione generale della variante, ha esposto ai presenti le 36 (trentasei) schede relative a varianti puntuali e le ulteriori 10 (dieci) per varianti di riclassificazione urbanistica ai sensi dell'art. 7 della L.R. 4/2015;
- Che nel corso dell'illustrazione, le suddette varianti puntuali sono state a mano a mano discusse e votate con gli esiti riportati nel prospetto riepilogativo **allegato sub n. 2** al richiamato verbale del 3 agosto (più precisamente sono state approvate 35 delle 36 varianti puntuali risultanti dalle schede accluse all'elaborato denominato "Relazione programmatica" e tutte e dieci le varianti ex art. 7 L.R. 4/2015)
- Che, per l'ultimazione della trattazione, i lavori sono stati, quindi, aggiornati all'odierna seduta, nel corso della quale si è provveduto alla illustrazione e votazione sulle varianti puntuali n. 37 e 38 e alle successive fasi sopra richiamate ;
- Che, nel corso delle due richiamate sedute, sono state approvate tutte le modifiche puntuali previste dalla variante in esame, tranne quella contrassegnata dal n. 15 relativa alla ditta Galvan Mario S.r.l.;

Effettuata la votazione sulla variante generale, in modo palese per alzata di mano, ed eseguito il computo dei voti, si ha il seguente risultato:

Presenti n. 10 (assente, come sopra preannunciato, il consigliere Carraro)

Favorevoli n. 6

Astenuti n. 4 (Pucci, Albanese, Rigon e Savioli),

DELIBERA

- 1) **DI ADOTTARE** la 1^a variante al Piano degli Interventi, redatta dallo studio di progettazione Campagnolo e sottoscritta dall'ing. Livio Campagnolo iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Vicenza al n. 801, composta dai seguenti elaborati, come sopra presentati ed integrati, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
 - Relazione programmatica, con indicazione cartografica particolareggiata delle varianti contrassegnate dai numeri da 1 a 38, ad eccezione della variante puntuale contrassegnata dal n. 15, nonché n. 10 varianti per riclassificazione ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 4/2015;
 - Verifica del Dimensionamento per A.T.O.;
 - Norme Tecniche Operative;

- Tavola 13.1 Intero territorio comunale;
 - Tavola 13.3.1 Zone significative, Bolzano Vicentino - Crosara;
 - Tavola 13.3.2 Zone significative, Lisiera - Ospedaletto;
 - Allegato A - Disciplina delle zona A;
 - Allegato B - Disciplina delle attività produttive fuori zona;
 - Allegato C - Disciplina degli Annessi rustici non più funzionali alla conduzione del fondo.
- 2) **DI DARE ATTO** che prima dell'approvazione definitiva della presente variante al Piano degli Interventi verrà redatto lo studio di compatibilità Idraulica ai sensi dell'Allegato A della D.G.R.V. 2948/2009, che sarà trasmesso all'Unità organizzativa Genio Civile di Vicenza nonché al Consorzio di bonifica competente per territorio (Alta Pianura Veneta) per l'espressione del parere di Compatibilità idraulica, che sarà successivamente recepito in sede di approvazione della Variante;
 - 3) **DI DARE ATTO** che prima dell'approvazione definitiva della presente variante al Piano degli Interventi verrà effettuata la verifica di Assoggettabilità alla V.A.S. con la redazione di un Rapporto Ambientale Preliminare (D.G.R.V. 1717/2013) nonché della Dichiarazione di non necessità della V.I.N.C.A. o dello Studio di Incidenza Ambientale (D.G.R.V. 2299/2014) che saranno inviati in Regione con l'elenco dei soggetti competenti in materia ambientale e dei comuni limitrofi per la fase di consultazione;
 - 4) **DI INCARICARE** il Responsabile della Area Tecnica Comunale di provvedere agli adempimenti conseguenti e necessari previsti dalla normativa vigente;
 - 5) **DI PROVVEDERE** al deposito e alla pubblicazione nonché a tutti gli atti conseguenti, secondo le modalità previste dall'art. 18 della L.R.V. 23/04/2004, n. 11 e s.m.i.;
 - 6) **DI PUBBLICARE** il presente provvedimento sul sito web del Comune di Bolzano Vicentino nella sezione Amministrazione Trasparente.
 - 7) **DI DICHIARARE**, con voti favorevoli n. 6, astenuti n. 4 (Pucci, Albanese, Rigon e Savioli) resi per alzata di mano, in separata e apposita votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi del comma 4° dell'art.134 del D.Lgs n.267/18.08.2000, stante l'urgenza di provvedere agli adempimenti sopra richiamati.

Dopo la votazione, rientra il consigliere CARRARO. I presenti sono n. 11.

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 D.LGS 18 AGOSTO 2000 N. 267

Oggetto: ADOZIONE DELLA VARIANTE N. 1 AL PIANO DEGLI INTERVENTI AI SENSI DELL'ART. 18 DELLA L.R.V. 23/04/2004, N. 11.

Parere **Favorevole** sulla regolarità contabile responsabile ragioneria

Bolzano Vicentino, 01-08-2017

Il Responsabile del servizio
F.to Dona' Claudio

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs82/2005 e s.m.i.

Parere **Favorevole** sulla regolarità tecnico – amministrativa del responsabile del servizio.

Bolzano Vicentino, 28-07-2017

Il Responsabile del servizio
F.to GUGLIELMI PATRIZIO

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs82/2005 e s.m.i.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

F.to GALVAN DANIELE

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs82/2005 e s.m.i.

Il Segretario Comunale

F.to De Vita Mario

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs82/2005 e s.m.i.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che il presente verbale è pubblicato all'albo pretorio di questo Comune per quindici giorni da oggi.

Bolzano Vicentino, 10-08-2017

Il Segretario Comunale

F.to De Vita Mario

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs82/2005 e s.m.i.

Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Bolzano Vicentino, _____

L'Addetto Incaricato

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio.

A T T E S T A

- che la presente deliberazione:

E' stata affissa all'albo pretorio comunale per la durata di quindici giorni consecutivi come prescritto dall' art. 124, comma 1, del D.Lgs 18 08 2000, n.267, senza reclami;

E' stata comunicata, ai signori capigruppo consiliari così come prescritto dall' art. 125, comma 1, del D.Lgs 18 08 2000, n.267;

E' divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3);

E' dichiarata **immediatamente eseguibile** (Art. 134, comma 4);

Dalla Residenza Comunale, li 21-08-2017

Il Segretario Comunale

Mario De Vita
